

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 17 febbraio 2006, n. 640

### **Conferma T.A.R. Piemonte – Il Sezione, 18 marzo 2005, n. 611**

*La natura perentoria del termine di dieci giorni, di cui all'art. 41, c. 1, del t.u. 267/2000, non può essere invocata nel caso di nuova convocazione del consiglio su invito del Prefetto per procedere alla rinnovazione della delibera di convalida degli eletti annullata dal T.a.r.. Anche il termine di dieci giorni per lo svolgimento di tale seduta assume carattere acceleratorio.*

*Ha natura acceleratoria il termine di dieci giorni, di cui all'art. 38, c. 8, del t.u. 267/2000, utile per la surroga dei consiglieri dimissionari.*

*Omissis.*

4.- È privo di fondamento, infatti, il primo motivo di appello.

Con un primo profilo di tale motivo, che rappresenta la tesi centrale sostenuta dagli appellanti, presupposta a tutte le successive censure, viene denunciata la violazione dell'art. 40, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Sostengono gli appellanti che, con l'annullamento della deliberazione n. 8, per l'illegittimità dell'avviso di convocazione del consiglio comunale, il potere del Sindaco di convocare il consiglio comunale per rinnovare gli adempimenti da effettuare nella prima seduta successiva al rinnovo di tale organo, si sarebbe "consumato" giacché tale convocazione deve essere effettuata, in base al citato art. 40, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 2000, necessariamente nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

Ne conseguirebbe la invalidità dei successivi avvisi di convocazione e di tutte le correlate deliberazioni del consiglio comunale e, in primis, quelle dirette a rinnovare, dopo l'annullamento giurisdizionale della deliberazione n. 8, gli adempimenti preliminari previsti dall'art. 41 e 38, comma 8, del D.Lgs n. 267 del 2000, e a provvedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari.

L'art. 40 del D.Lgs n. 267 del 2000, inoltre, sarebbe stato violato, secondo gli appellanti, anche per il superamento del termine di dieci giorni per la prima adunanza del consiglio comunale.

Sarebbe stato violato, infine, anche l'art. 38, comma 8, del D.Lgs n. 267 del 2000 per il profilo che disciplina la surrogazione dei consiglieri comunali dimissionari.

La Sezione, come si è anticipato, ritiene infondate tali censure.

La nuova convocazione dell'organo deliberante da parte del Sindaco di ..., dopo l'annullamento della deliberazione n. 8, non è la convocazione prevista dall'art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, per la prima seduta del consiglio comunale, ma l'indizione di una nuova seduta occorrente per procedere alla rinnovazione della deliberazione annullata, emendata dai vizi che ne hanno determinato l'annullamento in sede giurisdizionale.

Si attaglia perfettamente alla questione prospettata dagli appellanti il principio di portata generale, già affermato dalla Sezione, per il quale poiché l'art. 26 della legge 6.12.1971, n. 1034, assegna all'amministrazione soccombente la facoltà di emanare i "provvedimenti ulteriori" dopo l'annullamento dei provvedimenti impugnati, è sempre consentita la rinnovazione dell'atto – cioè, senza limiti di tempo - anche quando l'atto annullato doveva essere adottato in un termine perentorio, salvo, ovviamente, che la legge non disponga altrimenti o che l'atto originario sia stato annullato proprio per avere superato il termine perentorio (Cons. St., Sez. V, 16.10.1997, n. 1145).

Nella specie, il Prefetto di ..., dopo la sentenza del T.A.R. di annullamento della deliberazione n. 8, ha assegnato un termine di dieci giorni per convocare il consiglio comunale. Tale termine deve intendersi come una sollecitazione a rinnovare in tempi brevi gli adempimenti coinvolti e posti nel nulla dal predetto annullamento e, pertanto, non è quello di cui all'art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Deve aggiungersi, infine, che il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 40, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 2000 per la prima seduta del consiglio comunale dopo la sua elezione, contrariamente all'assunto degli appellanti che hanno denunciato questo ulteriore profilo di illegittimità delle deliberazioni di convalida degli eletti (e di surroga dei consiglieri dimissionari), non è perentorio ma è chiaramente è solo acceleratorio, rivolto com'è a far effettuare, con la maggiore sollecitudine possibile, i primi adempimenti del consiglio comunale, stabiliti dall'art. 41 del D.lgs. n. 267 del 2000, perché questo possa entrare quanto prima nel pieno delle sue funzioni (anche attraverso le commissioni consiliari da nominare nella prima seduta). L'art. 40, comma 1, non conferisce espressamente carattere di perentorietà al termine in questione né tale carattere può desumersi in via d'interpretazione, giacché, a parte la considerazione ora espressa, è evidente che la norma impone incombenze ineludibili e quindi da

ottemperare anche oltre il predetto termine (salvo che non si voglia determinare lo scioglimento del consiglio comunale).

È infondato anche il secondo motivo di appello, con il quale gli appellanti hanno denunciato la violazione del termine stabilito per la surrogazione dei consiglieri dimissionari dall'art. 38, comma 8, del D.Lgs n. 267 del 2000. Neppure tale termine, infatti, ha natura perentoria, come già affermato dalla Sezione, in relazione all'art. 31, comma 2 bis, della legge n. 142 del 1990 (riprodotto nel decreto legislativo n. 267 del 2000), non essendo collegato alla sua eventuale inosservanza alcun effetto sanzionatorio (Cons. St., Sez. V, 23.4.1998, n. 476).

Le deduzioni tratte dagli appellanti dal testo dell'art. 38, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000 (riportata dall'art 31, 2 bis, della legge 8.6.1990, n. 142, come modificato dall'art. 9 della legge 17.5.1997, n. 127), per il quale il consiglio deve procedere alla surroga "entro e non oltre dieci giorni", non ha affatto reso perentorio il predetto termine, rispetto alla diversa espressione contenuta nell'art. 31 come modificato dall'art. 7 della legge 15.10.1993, n. 415, per il quale la surroga doveva "avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni".

Anche la nuova formulazione della norma, infatti, non ha collegato alcun effetto all'eventuale superamento del termine (ridotto peraltro a dieci giorni) ma ha solo accentuato il suo carattere acceleratorio.

Del resto, è appena il caso di rilevarlo, l'espressione "entro" già pone il limite "non oltre", per cui dalla nuova formulazione della norma, contrariamente a quanto assumono gli appellanti, non può inferirsi una trasformazione del termine da acceleratorio a perentorio.

Possono valere, infine, per quanto concerne le ulteriori deduzioni in ordine all'eccessivo lasso di tempo trascorso fra le dimissioni dei consiglieri comunali e la loro surroga (cinque mesi, con riferimento alle dimissioni dei primi quattro consiglieri, trenta giorni dalle altre tre dimissioni), le considerazioni già svolte in precedenza in ordine alla incidenza del tempo occorrente allo svolgimento del giudizio amministrativo intervenuto nella fattispecie.

*Omissis.*